

(N. 2506)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TERRACINI, BERGAMINI, CANONICA, CASATI, CANALETTI GAUDENTI, SINFORIANI, CARRARA, BOCCONI, MINIO, DELLA TORRETTA, LEPORE, GASPAROTTO, ORLANDO, TUPINI e LANZA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1952

Concessione di un contributo straordinario di lire 7.000.000
a favore della Società Nazionale «Dante Alighieri»

ONOREVOLI SENATORI. — Nella sua riunione del 2 luglio 1952 la vostra 1^a Commissione permanente ha approvato all'unanimità il disegno di legge n. 2408 presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro del tesoro *ad interim* per la concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 a favore della Società nazionale «Dante Alighieri».

Poichè, tuttavia, dalla relazione premessa al disegno di legge risultava che la «Dante Alighieri» aveva indicato in 10 milioni il suo fabbisogno e in questa cifra si attendeva il concorso dello Stato, numerosi Commissari non poterono celare il loro stupore per la drastica riduzione apportatavi dai Ministri proponenti. Sono infatti note a tutti in Italia le altissime benemerienze che la «Dante Alighieri» vanta nel campo della difesa e della diffusione nel mondo della nostra lingua patria, e tutti sanno come per l'adempimento di questa sua opera programmatica essa da oltre un cinquantennio si rivolga alla nostra gioventù, specie delle

scuole, che compenetra conseguentemente del più nobile e disinteressato sentimento nazionale. Si può anzi dire che non vi sia nel nostro Paese uomo anche solo di cultura media che non sia stato unito con vincoli associativi alla «Dante Alighieri», la quale fu sempre presieduta da uomini nello stesso tempo di celebrata grandezza nel campo del sapere e cittadini preclari. Ed il Senato ritiene ad onore suo di vedere anche oggi alla direzione della «Dante Alighieri» alcuni dei propri membri più rispettati.

La «Dante Alighieri» ha sempre attinto, per svolgere la propria molteplice e mirabile attività, ai mezzi fornitile dai suoi associati — mezzi modestissimi in realtà, ma così saggiamente amministrati da farsi sufficienti agli scopi perseguiti. Nè ha abbandonato questa sua tradizione di parsimonia decorosa neanche nei tempi attuali, nei quali le più svariate istituzioni sostengono le loro spesso discutibili iniziative quasi esclusivamente col troppo generoso concorso del pubblico erario. Ciò è documentato fra l'altro dal fatto che a partire

dal 1944 la « Dante Alighieri » non ebbe dallo Stato se non due contributi (oltre al recentissimo da cui prende le mosse questa relazione) ciascuno di 3 milioni di lire.

Ora la 1^a Commissione, in considerazione dei fini nobilissimi di alta utilità nazionale della « Dante Alighieri » e della estrema modestia della somma che questa aveva richiesta con validissima motivazione, fu unanime nell'avviso che meglio sarebbe stato non sottoporre questa somma al taglio imponente infertole, tale da ridurre il contributo quasi ad un sussidio caritatevole, del tutto inadeguato d'altronde al bisogno. E per bocca di molti dei suoi membri tentò di ottenere dal Governo l'accoglimento di un emendamento che la riportasse al livello della richiesta. Ma poichè si

obbiettò che, a parte il rifiuto già reiterato del Ministro del tesoro, sconsigliava da tale accettazione il pericolo che tutto ciò procrastinasse senz'altro anche la corresponsione della ridotta somma di cui nel disegno di legge, la Commissione approvò quest'ultimo, salvo una ulteriore iniziativa integratrice.

E tale vuole essere questo progetto di legge, per il quale si sollecita il carattere di urgenza e col quale si chiede al Senato di concedere alla « Dante Alighieri », aralda nel mondo della lingua italiana e insieme esaltatrice del suo maggiore e incomparato Poeta, un contributo straordinario di lire 7 milioni quale piccolo apporto dello Stato, e cioè della universalità dei cittadini, al potenziamento della sua opera preziosa e irrinunciabile.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione alla Società « Dante Alighieri » di un contributo straordinario di lire 7.000.000.

Art. 2.

Alla copertura della spesa anzidetta viene provveduto con una aliquota delle maggiori entrate accertate con il primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.